

-REGIONE PUGLIA-
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie
da parte di STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE di cui al R.R. 10/2017e s.m.i.
-ANNO 2023-

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani, con sede legale in Andria, alla via Fornaci n. 201, P.I. 06391740724 / C.F. 90062670725, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, **DOTT.SSA TIZIANA DIMATTEO**, di seguito indicata come **"COMMITTENTE"**

E

La **Società Cooperativa Sociale COMUNITÀ OASIS SAN FRANCESCO**, con sede legale in Trani (Bt) alla Via Pedaggio Santa Chiara n. 57 bis, C.F. e P.IVA 04269990729, titolare della STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE, **Comunità "CONTROVENTO"**, sita a Trani (Bt) alla Via Curatoio s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., **LOSAPIO GIANPIETRO**, di seguito indicata come **"EROGATORE"**,

PREMESSO CHE

- a) L'Erogatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità
1. di essere autorizzato ex Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 142 del 22/12/20216 all'esercizio, ai sensi della Legge Regionale n. 22/1996 (avente ad oggetto *"Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze"*), per n. 24 posti letto in regime residenziale presso la STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE **-Comunità "CONTROVENTO"** -;
 2. di aver richiesto, a mezzo nota prot. n. C144/2018 del30/04/20218, alla Regione Puglia -Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale- per la suddetta STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE
 - ✓ la conferma dell'autorizzazione all'esercizio nell'Area Terapeutico-Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di n. 19 utenti;
 - ✓ l'accreditamento istituzionale ex art. 10 Regolamento Regionale n.10 dell'11/10/2017 per la capacità di utenti di cui sopra;
- b) Il Regolamento Regionale n.10 dell'11/10/2017 (avente ad oggetto *"Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno"*) e ss.mm.ii. ha stabilito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture, determinando, altresì, il relativo fabbisogno di posti letto;
- c) Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 12/01/2018 sono state approvate le tariffe, pro-die e pro-capite, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. 10/2017 che verranno accreditate istituzionalmente;
- d) Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1293 del 20/09/2022 sono state aggiornate le tariffe di riferimento regionale per l'assistenza sociosanitaria in favore di soggetti affetti da dipendenze patologiche;
- e) L'Erogatore ha trasmesso al Committente la documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017e ss.mm.ii., relativi a:

1. elenco nominativo del personale addetto distinto per qualifica professionale, ai sensi del Regolamento Regionale n.10 dell'11/10/2017 e ss.mm.ii.;
 2. Carta dei Servizi;
 3. Regolamento interno aziendale;
- f) L'Erogatore ha presentato dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta:
1. di non incorrere nelle cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9 commi 4 e 5 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.;
 2. di non incorrere nelle cause di decadenza dell'accreditamento di cui all'art. 26 comma 2 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ivi compreso la dichiarazione di non violare gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori;
 3. di non essere pendenti, nei confronti di coloro che hanno il potere di rappresentarla e/o gestirla, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex L. 1423/56;
 4. di non aver versato essa struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/92;
 5. di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata, su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovvero sia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
 6. di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 suscettibili di certificazione;
- g) Il Committente, nell'attuazione delle attività terapeutico-riabilitative realizzate nel proprio territorio di competenza, intende avvalersi della suddetta STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE **-Comunità "CONTROVENTO"**, che si pone come obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa;
- h) Il presente Accordo contrattuale ha validità dal 16/10/2023 al 31/12/2023;
- i) Ai sensi dell'art. 35 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA, tali trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale in base alle tariffe stabilite dalle Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 12/01/2018, n.1293/2022 e ss.mm.ii.;
- j) Il Committente provvede alla liquidazione di dette quote dopo i controlli delle rendicontazioni mensili ricevute dalla stessa Struttura.

RICHIAMATI

nella continuità della azione di programmazione e controllo della Regione Puglia in materia sanitaria:

- l'art. 6, commi 5 e 6, della Legge n.724 del 23/12/1994;
- l'art. 2, comma 8, della Legge n.549 del 28/12/1995;
- l'art. 1, comma 32, della Legge n.662 del 23/12/1996;
- l'art. 32, comma 8, della Legge n.449 del 27/12/1997;
- l'art. 72, comma 1, della Legge n.448 del 23/12/1998;
- l'art. 8-quinquies e art. 8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 25 del 03/08/2006;
- la Legge Regionale n. 26 del 09/08/2006;
- la Legge Regionale n. 12 del 24/09/201, avente ad oggetto *"Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti"*;
- la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 10 dell'11/04/2017;

- il Regolamento Regionale n. 5 del 06/03/2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1293/2022;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

IN APPLICAZIONE

- a) della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata;
- b) di quanto statuito nel DPCM 12/01/2017 (LEA) per cui i trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali erogati sono a totale carico del SSN;

PRESO ATTO

della **Deliberazione D.G. ASL BT n. 1383 del 08/08/2023**, avente ad oggetto *“Determinazione provvisoria del Fondo di remunerazione aziendale per l’acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per le Dipendenze Patologiche valevole per l’anno 2023: recepimento D.G.R. n. 809 del 12/06/2023”*, e della **Deliberazione D.G. ASL BT n. 1718 del 20/10/2023**, avente ad oggetto *“Approvazione schema accordo contrattuale con la Soc. Coop. Sociale COMUNITÀ OASIS SAN FRANCESCO ONLUS per l’acquisto delle prestazioni della Comunità Terapeutica di tipo residenziale “Controvento” (DDP) nell’anno 2023. Assunzione impegno di spesa”*, i cui contenuti l’Erogatore dichiara di conoscere ed approvare.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE, SI STIPULA QUANTO SEGUE

il presente contratto per adesione, con validità dal 16/10/2023 al 31/12/2023, destinato a regolamentare la produzione, da parte dell’Erogatore, di prestazioni di STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE in favore di cittadini residenti in Puglia iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio del Committente.

ART. 1

<p>Valore delle premesse e degli allegati Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia</p>

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il Committente, sulla base del fabbisogno regionale per i posti letto di STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE di cui al Regolamento Regionale n. 10/2017 e ss.mm.ii. e del Fondo Unico di Remunerazione Regionale approvato con DGR n. 809 del 12/06/2023 da destinare all’acquisto di prestazioni sanitarie di STRUTTURE TERAPEUTICO-RIABILITATIVE RESIDENZIALI da strutture private, e sulla base del Fondo Unico di Remunerazione Aziendale riveniente dal predetto Fondo Unico Regionale sulla base dei posti letto di STRUTTURE TERAPEUTICO-RIABILITATIVE RESIDENZIALI accreditate insistenti nel territorio della ASL, in considerazione dell’analisi dei dati relativi al fabbisogno di prestazioni sanitarie di STRUTTURE TERAPEUTICO-RIABILITATIVE RESIDENZIALI nel proprio ambito territoriale e della domanda di prestazioni di STRUTTURE TERAPEUTICO-RIABILITATIVE RESIDENZIALI espressa da parte degli assistiti delle altre AA.SS.LL della Puglia, elaborata dalla struttura aziendale U.O.S.V.D. Servizi Sociosanitari ASL BT, della disciplina regionale in materia di individuazione e qualificazione delle prestazioni terapeutico-riabilitative erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), così come disposto dalla DGR n. 1293/2022 assegna all’Erogatore, e si impegna ad

acquistare per l'anno 2023 il pacchetto di prestazioni individuate per tipologia e numero costituente il Piano delle Prestazioni, così meglio esposto:

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4
STRUTTURA	ENTE GESTORE	NUMERO POSTI LETTO ACCREDITATI DA CONTRATTUALIZZARE	TETTO DI SPESA (iva 5% esclusa)
Comunità Terapeutica CONTROVENTO	Soc. Coop. Soc. Comunità OASI2 SAN FRANCESCO Onlus	per n. 15 posti letto STRUTTURE TERAPEUTICO-RIABILITATIVE RESIDENZIALI corrispondente a n. 76 giornate (dal 16/10/2023 al 31/12/2023)	€ 76.667,85 (n. 15 posti letto x 76 gg. x € 64,05)

3. Il pacchetto delle prestazioni sanitarie da acquistare per l'anno 2023, calcolato tenuto conto della quota a carico della ASL come da **D.G.R. n. 28 del 12/01/2018** (fatta salva l'applicazione della tariffa di € 77,49 ex **D.G.R. n. 1293 del 20/09/2022** ove la Struttura acquisisca il provvedimento regionale di accreditamento), costituisce per l'Erogatore il TETTO DI SPESA INVALICABILE DI REMUNERAZIONE, così come dettagliato nel prospetto di cui sopra.
4. In ottemperanza all'art. 3 della L.R. 24 settembre 2010, n. 12 nessun importo è riconosciuto a carico del Servizio sanitario regionale per prestazioni erogate al di fuori del tetto di spesa assegnato.
5. Nel caso in cui il Committente acquisti i posti in regime residenziale in quantità inferiore rispetto alla massima potenzialità erogativa della struttura, i posti accreditati non oggetto del presente contratto possono essere occupati da pazienti residenti in altre Regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari ed assoggettati alle disposizioni di cui al successivo art. 17. Parimenti, i predetti posti possono essere occupati da pazienti solventi.

ART. 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE -**Comunità "CONTROVENTO"** - relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
 - b) dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore di cui la STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE -**Comunità "CONTROVENTO"** -, dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 3

Destinatari dei servizi assistenziali erogati dalla STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE

1. La STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE -**Comunità "CONTROVENTO"**- si colloca nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

2. Gli utenti di tali strutture possono essere sottoposti a trattamenti farmacologici specifici per la loro dipendenza ed i problemi ad essa correlati. Il programma terapeutico e di riabilitazione, se necessario, può essere esteso al nucleo familiare.
3. L'Ente Gestore assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie, per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, comprese nelle funzioni istituzionalmente accreditate e rientranti nell'ambito dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal presente accordo, secondo le quantità e le tipologie stabilite;
4. L'erogazione delle prestazioni sanitarie non può prescindere dagli standard previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e ss.mm.ii.

ART. 4

Finalità ed obiettivi

1. L'organizzazione della STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE **-Comunità "CONTROVENTO"**- deve garantire alle persone ospiti:
 - a) il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità, delle convinzioni religiose e delle abitudini quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri;
 - b) la socializzazione, all'interno della STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE, anche con l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi associativi esistenti nel territorio;
 - c) la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano di recupero, anche attraverso forme di collaborazione diretta con gli operatori, coinvolgendo anche le organizzazioni di volontariato e coloro che, anche al di fuori dei rapporti di parentela, intrattengono con l'ospite relazioni di carattere affettivo;
 - d) gli ospiti della STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE possono recarsi all'esterno della struttura se le condizioni psicofisiche lo consentano e sia assicurato, se necessario, l'accompagnamento da parte di familiari, amici, conoscenti, obiettori di coscienza, volontari ovvero di operatori della STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE;
2. Nella STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE **-Comunità "CONTROVENTO"**- sono prioritariamente ospitate persone in possesso della residenza in uno dei Comuni della Regione Puglia secondo le modalità di accesso alla struttura di cui al successivo art. 11.

ART. 5

Durata ed opzioni

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua avvenuta sottoscrizione, ha durata sino al 31/12 dell'anno di riferimento (n.d.r. 2023) e viene trasmesso dal Committente alla Regione Puglia –Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.
2. Alla scadenza del presente contratto gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finché il Committente non avrà provveduto eventualmente a riconvocare l'Erogatore al fine di una nuova contrattualizzazione.
3. In caso di mancata successiva sottoscrizione di accordo contrattuale gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finché il Committente, d'intesa con i Comuni di residenza dell'assistito, non avrà provveduto a trovare altra idonea soluzione.

ART. 6**Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico dell'Erogatore per la STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE **-Comunità "CONTROVENTO"**-, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Erogatore per la STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE **-Comunità "CONTROVENTO"**- garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla normativa regionale di riferimento in tema di prestazioni sanitarie ed al Regolamento interno di gestione, ed alle specifiche indicate nel presente atto. In ogni caso l'Erogatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Erogatore, intendendosi in ogni caso remunerati con le tariffe regionali. L'Erogatore per la STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE **-Comunità "CONTROVENTO"**- non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosene la medesima ogni relativa alea.
5. L'Erogatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L'Erogatore si obbliga a consentire al Committente, attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare tali verifiche potranno riguardare:
 - a) l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n.10/2017, anche per quanto attiene il personale in organico;
 - b) lo stato di pulizia dei locali anche attraverso l'utilizzo di specifiche attrezzature;
 - c) l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;
 - d) la qualità dei pasti erogati.

ART. 7**Obbligazioni specifiche per l'Erogatore**

1. L'Erogatore si obbliga:

- a) a gestire direttamente l'attività sanitaria oggetto del presente contratto ai sensi della Legge Regionale n.9/2017 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 10/2017.
- b) a sollevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle

amministrazioni utilizzatrici, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;

- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate sia dalla ASL sia dalla Regione purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto contrattuale;
- e) a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) a garantire la presenza di personale sulle 24 ore giornaliere, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- g) a mantenere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n.10/2017;
- h) ad eseguire le prestazioni sanitarie avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale individuati dalla normativa vigente, come da Regolamento Regionale n. 10/2017 (compreso quello dei servizi esternalizzati);
- i) ad avvalersi di personale avente i necessari requisiti professionali, nei cui confronti, se dipendente, si impegna ad applicare una disciplina contrattuale collettiva attinente alla materia -sanitaria e comunque rispettosa delle norme, principi e criteri vigenti in materia di diritto del lavoro, a verificare il rispetto di tale applicazione anche mediante acquisizione trimestrale del DURC che dovrà essere esibito, a richiesta, ai competenti uffici del Committente;
- j) a comunicare al Dipartimento Dipendenze Patologiche il, proprio organico complessivo, distinguendo i nominativi degli operatori dedicati per il presente Accordo, qualora l'accordo contrattuale non comprenda tutti i posti letto accreditati dalla Regione;
- k) all'utilizzo costante del personale dichiarato ed operativo nella Struttura; l'accertata violazione di tale norma comporta l'automatica sospensione del presente Accordo. Qualsiasi modifica dell'organigramma dovrà essere comunicata formalmente al Committente;
- l) ad una corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali resi in forma scritta, forniti agli operatori e inseriti nella documentazione della residenza per:
 - 1) conservazione e somministrazione dei farmaci;
 - 2) inserimento e dimissione della struttura;
 - 3) igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione;
 - 4) procedure operative per far fronte alle emergenze;
- m) a consegnare ad ogni utente o suo congiunto o tutore responsabile del ricovero la Carta dei Servizi della Struttura, avendo cura di acquisire la firma per ricevuta dell'avvenuta consegna.
- n) quale intestatario del rapporto contrattuale, a garantire che le prestazioni erogate vengono rese sotto il controllo diretto del Responsabile Sanitario della Struttura, con esclusione di qualsiasi forma di diverso esercizio delle stesse;
- o) a consentire l'accesso del volontariato e delle associazioni di tutela per specifiche attività integrative, in conformità alla normativa regionale vigente;
- p) si obbliga a redigere e mantenere aggiornate le cartelle cliniche e i piani di intervento dei pazienti;
- q) visto che la STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE -Comunità "CONTROVENTO"- è autorizzata per un numero di posti letto superiore rispetto al numero dei posti accreditati e a quello definito nel presente contratto, e quindi ospita soggetti privatamente nei posti letto non oggetto del presente Accordo, l'Erogatore si obbliga a garantire che i servizi comuni della struttura, dal punto di vista strutturale, tecnologico ed organizzativo, siano adeguati al numero di posti letto contrattualizzati e comunque al numero totale dei posti oggetto del provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'automatica sospensione e risoluzione del presente Accordo con le modalità previste dal successivo articolo 19 e la comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza ai sensi delle disposizioni della Legge Regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii.

ART. 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Erogatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare s'impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. L'Erogatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui al precedente comma del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Accordo.
3. L'Erogatore è in ogni caso tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii.
4. L'Erogatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 Legge Regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii., pena la revoca dell'accreditamento e conseguente risoluzione del presente accordo contrattuale, e ai sensi dell'art. 9, comma 5 lett. f), Legge Regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii., pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.

ART. 9

Obblighi in materia di Sanità elettronica

1. L'Erogatore, ai sensi dell'art. 39 della Legge Regionale n. 4/2010, è obbligato a conferire i dati necessari per il funzionamento dei sistemi informativi nazionali e dei sistemi informativi regionali di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2005 del 22/12/2006 ed all'art. 1 della Legge Regionale n. 16/2011, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.
2. L'Erogatore è, altresì, obbligato al rispetto della normativa a carattere nazionale e regionale contenente obblighi e adempimenti in materia di flussi informativi e di sanità elettronica e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dal Committente per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale.

ART. 10

Obblighi e adempimenti della Azienda Sanitaria Locale

1. Il Committente è tenuto a:
 - a) eseguire la verifica tecnico-sanitaria e di appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni addebitate, nella misura minima campionaria su almeno 3/10 dei pazienti trattati od in misura maggiore, fino a 10/10 dei pazienti, in presenza di eventuali proroghe al ricovero. I controlli devono essere effettuati con cadenza trimestrale (D.G.R. n.1490/2022 e ss.mm.ii.);
 - b) verificare annualmente i requisiti organizzativi atti a garantire i livelli e le modalità di assistenza previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e ss.mm.ii. con la garanzia dell'effettiva presenza, nei turni, del personale ivi indicato;
 - c) verificare il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 10/2017 e ss.mm.ii.;
 - d) verificare, considerato che la STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE -Comunità "CONTROVENTO" - è autorizzata per un numero di posti letto superiore a quello definito nel presente contratto, e quindi ospita soggetti privatamente nei posti letto non oggetto del presente Accordo, che i

- servizi comuni della Struttura, dal punto di vista strutturale, tecnologico ed organizzativo, siano adeguati al numero di posti letto contrattualizzati ed al numero dei posti letto privati;
- e) comunicare nel più breve tempo possibile ed in forma esclusivamente scritta all'Erogatore:
- l'evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti ed eventuali altre osservazioni;
 - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
- f) eseguire i pagamenti con le modalità di cui al successivo art. 15;
- g) ad assicurare i seguenti interventi di rilievo sanitario richiesti dalla Residenza quali:
- **ASSISTENZA MEDICA DI BASE**
L'assistenza medica di base nei confronti degli ospiti all'interno delle residenze è affidata ai medici di medicina generale convenzionati con la ASL di appartenenza, secondo le modalità stabilite dalle norme generali in vigore.
 - **ASSISTENZA SPECIALISTICA**
L'assistenza medica specialistica è prestata dalla ASL con le stesse modalità previste per la generalità dei cittadini, previa prescrizione del MMG. Tale assistenza viene erogata presso gli ambulatori dell'Azienda o presso gli ambulatori esterni convenzionati. Nel caso di soggetti non autosufficienti impossibilitati a raggiungere i servizi dell'Azienda, le prestazioni specialistiche possono essere erogate dai medici specialisti dell'Azienda presso la struttura ospitante, ai sensi dell'art. 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. Le prestazioni specialistiche erogate agli ospiti provenienti da altre ASL saranno oggetto di compensazione nell'ambito della mobilità sanitaria.
 - **FORNITURA DI FARMACI E DI DISPOSITIVI SANITARI**
L'erogazione delle forniture dei farmaci previsti dal Dipartimento Farmaceutico avviene in esecuzione delle attuali disposizioni della Regione ed atti esecutivi dell'ASL.

ART. 11

Modalità di accesso, permanenza nella struttura e conclusione del programma

1. Le procedure di ammissione e dimissione sono effettuate nel rispetto del Regolamento Regionale n. 10/2017 e ss.mm.ii.
2. L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'Ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'azienda sanitaria locale di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SERD ai sensi dell'art. 122, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
3. Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente dovesse rivolgersi direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SERD di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'unità sanitaria locale il cui SERD ha elaborato il programma terapeutico.
4. L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si richiede il rispetto.
5. Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede, congiuntamente al personale del SERD di appartenenza, a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica dell'utente, a favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente, attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di un'attività lavorativa.

6. In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SERD anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero ed il reinserimento sociale del soggetto.
7. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura, di norma, non superiore a 18 mesi ma che potrebbe essere prolungato in funzione del progetto terapeutico riabilitativo concordato con il SERD. Nello svolgimento dei progetti, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura. Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun progetto, i responsabili della sede operativa e quelli del SERD di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere protratto per un periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

ART. 12

Trasformazioni e trasferimenti

L'Erogatore accetta che:

1. l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; non è consentito il subentro di terzi nel presente contratto in quanto il presente contratto è a carattere personale;
2. ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'Erogatore deve essere previamente autorizzato dalla Regione, di conseguenza il presente accordo contrattuale si risolverà di diritto.

ART. 13

Mantenimento posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette

1. La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa di cui alla D.G.R. n. 28 del 12/01/2018, fatto salvo l'eventuale successivo provvedimento di accreditamento regionale, a seguito del quale si applicherà la tariffa di cui alla D.G.R. n. 1293 del 20/09/2022.
2. La tariffa dovuta viene corrisposta solo ed unicamente per i periodi di effettiva presenza dei pazienti nella sede operativa.
3. Per i periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, considerate nel Progetto Terapeutico Riabilitativo personalizzato (c.d. P.T.R.P.) o di ricovero ospedaliero, comunicate tempestivamente al SERD di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del regolamento Regionale n. 10/2017.

ART. 14

Monitoraggio e controllo

1. Le attività della Struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota socio-assistenziale applicata.
A tale scopo l'Erogatore si impegna, a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo

indicatori condivisi e preventivamente formalizzati, nonché, la congruità delle prestazioni sanitarie erogate e lo stato di attuazione del P.T.R.P.

- Al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Committente attiva controlli tramite il Dipartimento Dipendenze Patologiche. L'obiettivo è quello di garantire il buon andamento nella gestione del servizio e di tutela degli utenti.

ART. 15

Corrispettivi

- In forza delle risultanze di cui al verbale -acquisito al prot. Asl Bat n. 0069073 del 19/09/2023- della riunione tenutasi il 12/09/2023 presso Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia con i Direttori/Referenti dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche delle AA.SS.LL. territoriali, il corrispettivo contrattuale dovuto all'Erogatore dal Committente, in forza del presente contratto, è quello stabilito dalla tariffa di cui alla **D.G.R. n. 28 del 12/01/2018** (*Regolamento Regionale 11/04/2017, n. 10 ad oggetto: "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno". DETERMINAZIONE TARIFFE GIORNALIERE*)

	TARIFFA REGIONALE PRO UTENTE/PRO DIE	QUOTA A CARICO DEL SSR	IMPORTO A CARICO DEL SSR
STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE	€ 64,05	100%	€ 64,05

- Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Erogatore dal Committente, in presenza di successivo provvedimento regionale di accreditamento, è quello stabilito dalla **D.G.R. n. 1293 del 20/09/2022** (*Aggiornamento tariffe regionali per l'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza*)

	TARIFFA REGIONALE PRO UTENTE/PRO DIE	QUOTA A CARICO DEL SSR	IMPORTO A CARICO DEL SSR
STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE	€ 77,49	100%	€ 77,49

- I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente all'Erogatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Committente. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Erogatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dai competenti organi nazionali o regionali, sono compresi nella tariffa riportata nel precedente punto 1 del presente articolo.
- La quota sanitaria della relativa tariffa non può superare l'importo previsto dalla tariffa di riferimento regionale per le STRUTTURE TERAPEUTICO-RIABILITATIVE RESIDENZIALI. Per tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, qualora vi sia l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, la quota eccedente la tariffa di riferimento regionale è a totale carico dell'assistito.

ART. 16

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento della quota di spettanza del Committente -pari ai soli 15 posti contrattualizzati- di cui al precedente articolo sarà effettuato dal Committente stesso, che potrà, a mezzo dei soggetti che riterrà di individuare, effettuare controlli al fine di verificare la congruità delle fatture emesse alle prestazioni rese. Il pagamento delle prestazioni erogate ed autorizzate dal Committente sarà effettuato sulla base delle fatture emesse a cadenza mensile dall'Erogatore.
2. Il pagamento delle prestazioni relative ai posti non contrattualizzati sarà a carico dei soggetti (ivi comprese altre Aziende Sanitarie Locali) che disporranno l'ingresso dei pazienti.
3. La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base delle giornate di degenza effettivamente erogate, e comunque non contestate, nei termini e nei modi previsti dal presente contratto, specificando anche le giornate di mantenimento dei posti letto per ricoveri ospedalieri e assenza temporanea. Unitamente a tale fattura trasmette un prospetto riepilogativo riportante per ogni ospite: dati anagrafici, movimenti in entrata ed uscita, giornate di ricovero ospedaliero.
4. Ciascuna fattura emessa dall'Erogatore dovrà contenere il riferimento al presente contratto, e dovrà essere intestata e spedita al Committente;
5. Il pagamento delle fatture emesse dall'Erogatore sarà effettuato dal Committente secondo la normativa vigente in materia.
6. Il Committente predispone i pagamenti previa acquisizione del DURC nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
7. L'Erogatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Erogatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Erogatore potrà sospendere l'erogazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto a pena di risoluzione dello stesso.
9. L'Erogatore si impegna a consegnare la notula delle prestazioni rese anche su supporto informatico secondo le modalità, nel formato ed in ragione delle classificazioni determinate della Regione Puglia.

ART. 17

Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari, che devono essere incluse in un tabulato contabile separato, non sono remunerate dal S.S.R. e non rientrano per quelle per cui è prevista la compensazione in sede nazionale.
2. È fatto divieto di occupare un posto oggetto del presente accordo contrattuale da parte di assistiti residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari.

ART. 18

Responsabile dell'esecuzione dell'accordo

1. Il Committente individua il Responsabile dell'esecuzione del presente Accordo nel Direttore del Dipartimento di Dipendenze Patologiche.

ART. 19

Riservatezza

1. L'Erogatore, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm. ii., ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Erogatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subfornitori e dei loro dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ASL, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Erogatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'Erogatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm. ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza dei dati personali dei pazienti.

ART. 20

Sospensione e risoluzione

1. Il Committente nel caso di violazioni di quanto prescritto dal presente Accordo potrà risolverlo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa comunicazione da notificarsi senza preavviso all'Erogatore.
2. Nel caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento della STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE -**Comunità "CONTROVENTO"**-, il presente contratto si intende, rispettivamente, sospeso e risolto di diritto.

ART. 21

Allegati

1. Al presente Accordo si allegano
 - a) l'elenco nominativo del personale della STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE - **Comunità "CONTROVENTO"**- con l'indicazione della relativa professionalità, qualifica e mansioni, che è conforme ai requisiti organizzativi previsti dallo stesso Regolamento Regionale n. 10/2017 e del numero dei posti letto oggetto del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e accreditamento rilasciato dalla Regione;
 - b) Dichiarazione Sostitutiva di certificazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal rapp.te legale dell'Erogatore, il quale, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stato condannato per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

ART. 22

Danni, responsabilità civile

1. L'Erogatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti residenti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 23

Dichiarazione di conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

1. L'Erogatore dà atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia.
2. Le prestazioni non ricomprese nel piano annuale concordato, e conseguentemente non ricomprese nel tetto di spesa invalicabile, non comportano alcun obbligo di remunerazione per l'Azienda Sanitaria Locale e saranno utilizzate soltanto ai fini statistico-epidemiologici.

ART. 24

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE -Comunità "CONTROVENTO" - e il Committente è competente il Tribunale di TRANI.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di Legge.

ART. 25

Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale pro-tempore della Azienda ASL _____ Dott. _____	Il Legale Rappresentante della Società _____
	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c., **si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui all'Art. 1** (*Valore delle premesse e degli allegati- Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia*), **Art. 2** (*Norme regolatrici e disciplina applicabile*), **Art. 3** (*Destinatari dei servizi assistenziali erogati dalla STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE*), **Art.4** (*Finalità ed obiettivi*), **Art.5** (*Durata ed opzioni*), **Art.6** (*Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità*), **Art.7** (*Obbligazioni specifiche per l'Erogatore*), **Art. 8** (*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*), **Art.9** (*Obblighi in materia di Sanità elettronica*), **Art.10** (*Obblighi ed adempimenti della Azienda sanitaria locale*), **Art.11** (*Modalità di accesso, permanenza nella struttura e conclusione del programma*), **Art.12** (*Trasformazioni e trasferimenti*), **Art.13** (*Mantenimento posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette*), **Art.14** (*Monitoraggio e controllo*), **Art.15** (*Corrispettivi*), **Art.16** (*Fatturazione e pagamenti*), **Art.17** (*Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia*), **Art.18** (*Responsabile dell'esecuzione dell'accordo*), **Art.19** (*Riservatezza*), **Art.20** (*Sospensione-risoluzione*), **Art.21** (*Allegati*), **Art.22** (*Danni, responsabilità civile*), **Art.23** (*Dichiarazione di conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali*), **Art.24** (*Foro competente*), **Art.25** (*Clausola di Salvaguardia*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore
